



Comune di RACCUJA

Città Metropolitana di Messina

Parere del Revisore dei Conti

sulla proposta di deliberazione Consiliare

avente come oggetto:

“Modifica al Regolamento per la Disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – con cambio denominazione in TARI”

L’Organo di revisione

Dott. Anastasi Carmelo Franco

Comune di Raccuja

ORGANO DI REVISIONE

VERBALE n. 24 del 30.06.2021

PARERE sulla
proposta di Deliberazione della Consiglio Comunale avente ad oggetto:
“Modifica al Regolamento per la Disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – con cambio denominazione in TARI.”

Il sottoscritto Dott. ANASTASI Carmelo Franco, nominato Revisore dei Conti di questo Ente con deliberazione del C.C. n. 40 in data 29.10.2018, esecutiva;

ESAMINATA

la proposta Delibera di Consiglio avente ad oggetto: **“Modifica al Regolamento per la Disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – con cambio denominazione in TARI”**, presentata dal Sindaco Avv. Ivan Martella, unitamente agli allegati di Legge, operando nel rispetto della Legge ed con particolare riferimento:

- **VISTO** l’Art. 1 comma 639, della Legge N. 147 del 27 Dicembre 2013, ha istituito a decorrere dal 01.01.2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
- **VISTO** l’Art. 1, comma 527, della Legge 27 Dicembre 2017, N. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio **« chi inquina paga »**;
- **VISTA** la deliberazione dell’ARERA N. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- **VISTO** l’Art. 8 del D.P.R. 27 Aprile 1999, N. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- **VISTO** il comma 702 dell’Art. 1 della Legge 27 Dicembre 2013, N. 147 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’Art. 52 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997, N. 446;
- **VISTO** l’Art. 239 del D.L.gs. 18 Agosto 2000, n. 267 *«Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali»* in materia di funzioni dell’organo di revisione;

- **VISTO** l'Art. 139 del TUEL, in base al quale il Revisore dei Conti esprime il proprio parere sull'approvazione di applicazione dei tributi locali;
- la Legge 27 Luglio 2000, N. 212;
- il Decreto Legislativo 6 Settembre 2005, N. 206;
- il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, N. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- la Legge 24 Dicembre 2007, N. 244;
- la Legge 27 Dicembre 2013, N. 147;
- il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50;
- la Legge 27 Dicembre 2017, N. 205, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*", che ha attribuito all'Autorità compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, N. 158;
- il Decreto Legge 19 Maggio 2020, N. 34, convertito in Legge con modificazioni, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro ed all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Visto il D.L.gs N. 267 del 18.08.2000 TUEL;
- Visto il D.L.gs N. 118 del 23.06.2011;
- **VISTO** lo Statuto Comunale;
- **VISTO** il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- **VISTO** il Regolamento comunale degli uffici e dei servizi;
- **VISTO** l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali;

ha effettuato le verifiche necessarie al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile, come richiesto dall'Art. 239, comma 1, lettera b), punto 2 del T.U.E.L..

PREMESSA

RICHIAMATI:

- l'Art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 Dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'Art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di Previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'Art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'Articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 Settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti*

relativi alle entrate degli Enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 Gennaio dell'anno di riferimento”;

- il comma 169, dell'Art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui *“Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;*
- l'Art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021, come modificato dalla Legge di conversione 21 Maggio 2021, n. 69, che prevede: *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'Articolo 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 e all'Articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 Giugno 2021”;*

RICHIAMATO l'Art. 54 D.Lgs. 15 Dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province ed i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del Bilancio di previsione»;*

VISTA la Legge 27 Dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

CONSIDERATO, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

NORME DI RIFERIMENTO

RICHIAMATA

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;

- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF.

VISTO il comma 48 dell'Art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che *"A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta Municipale propria di cui all'Articolo 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 Dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi."*;

VISTI i commi 837 e 838 dell'Art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° Gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente Articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'Articolo 1 della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

VISTO il parere favorevole sotto il profilo di regolarità tecnica-amministrativa e contabile, del *Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria Dott. A. Miletì*, resi, ai sensi degli Articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo del 18.08.2000, N. 267 e successive modifiche e integrazioni.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, il Revisore Unico ha proceduto all'analisi dei documenti prodotti ed allegati alla proposta di deliberazione che fanno parte integrante e sostanziale del presente parere.

Dopo di ciò **esprime**

parere favorevole

all'approvazione della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto **"Modifica al Regolamento per la Disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – con cambio denominazione in TARI"**, presentata dal Sindaco Avv. Ivan Martella.

Raccuja, 30.06.2021.

L'organo di revisione
Dott. Anastasi Carmelo Franco